

COMUNE DI REZZO

STATUTO

Delibere nn. 8 e 26 del 12/6/1991 e del 21/12/1991.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

COMUNE

1. Il Comune di REZZO è l'Ente autonomo locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi della Costituzione nell'ambito della legge dello Stato e, ove da essa previsto, della Regione Liguria e con i poteri, le competenze e gli istituti di cui al presente Statuto secondo le regole di funzionamento dei regolamenti ai quali esso rimanda.

Art. 2

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. Il Comune di Rezzo è costituito dalla parte del territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24.12.1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e comprende le frazioni di Rezzo, Lavina e Genova e parte di S. Bernardo, storicamente riconosciute dalla Comunità.
2. Capoluogo del Comune è Rezzo, ove sono ubicati la sede, gli organi e gli uffici comunali.
3. La modifica della sede comunale e della denominazione del capoluogo e delle frazioni può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio e la Giunta, su decisione del Sindaco, possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 3

ALBO PRETORIO

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, degli avvisi e degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura di quanto pubblicato.
3. Il Segretario comunale cura l'affissione degli atti indicati al primo comma avvalendosi di un Messo e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
STATUTO E REGOLAMENTI

Art.4
STATUTO

- 1- Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale.
2. Esso è fonte normativa giuridica sottostante solo alla legge dello Stato e, nei casi stabiliti dalla Legge 8.6.1990 n. 142, alla legge regionale.

Art. 5
REGOLAMENTI

1. Il Comune emana i propri regolamenti nelle materie che ad essi sono demandate dalla legge o dallo Statuto.
2. La potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto e nei limiti di cui alle disposizioni legislative e statutarie.

Art. 6
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI
SOPRAVVENUTE

1. Entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sopravvenute, allo Statuto e ai regolamenti comunali debbono essere apportati - nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione, nella Legge 8.6.1990 n. 142 e nello Statuto stesso - i necessari adeguamenti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I
ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 7
ORGANI

1. Sono organi istituzionali elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8
CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
3. Le norme relative alla convocazione, all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dall'apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 9
ELEZIONE E DURATA IN CARICA

1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10

SESSIONI

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali viene approvato il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Art. 11

COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati dall'art. 32, 2° comma, della Legge 8.6.1990 n. 142.
2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al precedente comma non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 12

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione.
3. E' Consigliere anziano il consigliere che ha riportato più voti.
4. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma della Legge 23.4.1981 n. 154 e dichiarare l'ineleggibilità e la incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 13

DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti di cui fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a 3 sedute consiliari consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
- 3.1 Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
5. Quando un quinto di essi lo richieda, i Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Sindaco, in un termine non superiore a 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo del Comune o da quella del timbro postale della raccomandata da inviarsi all'Ente e con inserzione all'ordine del giorno delle questioni richieste, la riunione del Consiglio comunale.
6. Ai Consiglieri spettano, per l'esercizio delle loro funzioni, le indennità previste dalla legge.
7. Le procedure inerenti quanto previsto dal 3° e 4° comma sono disciplinate dal regolamento.

Art. 14

GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi consiliari, composti da uno o più membri, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento.

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni, composte in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari in cui deve esservi almeno un rappresentante per ogni Gruppo:

- a) consultive permanenti;
- b) speciali d'indagine e d'inchiesta.

2. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni consiliari e ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 16

GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo collegiale di governo del Comune.

Art. 17

COMPOSIZIONE

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da ~~quattro~~ Assessori

eletti fra i Consiglieri comunali.

2. Può essere eletto Assessore anche una persona non facente parte del Consiglio comunale, purché sia in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le norme vigenti.

Art. 18

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, secondo le modalità previste dall'art. 34 della Legge 8/6/1990 n. 142 e dal Presente Statuto. La prima convocazione del Consiglio comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta è disposta e preceduta dal Consigliere anziano.

2. L'elezione deve avvenire, a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel termine di 60 giorni di cui al 2° comma dell'art. 34 della Legge 8.6.1990 n. 142 e con l'osservanza di quant'altro previsto dal medesimo articolo.

3. L'elezione ha luogo sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco ed Assessore, a seguito di dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4. Ove il documento programmatico non sia stato depositato almeno 24 ore prima della seduta indetta per l'elezione del Sindaco o della Giunta comunale, la maggioranza dei Consiglieri presenti può chiedere il differimento della deliberazione al giorno seguente.

5. Nel documento programmatico i presentatori debbono indicare i criteri di fattibilità del programma in relazione alle risorse finanziarie del Comune.

Art. 19

DURATA IN CARICA

1. La Giunta comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova.
2. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori coarportano la decadenza della Giunta comunale con effetto dalla elezione della nuova.
3. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

Art. 20

COMPETENZE

1. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al Segretario;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) elabora e propone al Consiglio criteri per la disciplina delle tariffe, ferma restando la propria competenza per la variazione delle medesime;
 - f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
 - h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
 - i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, salvo ritenga di sottoporre l'accettazione o il rifiuto al Consiglio;
 - l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni, salvo ritenga di sottoporre le medesime all'approvazione del Consiglio;
 - m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consuntivi e costituisce l'Ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
 - p) approva i ruoli dei tributi dei canoni e entrate comunali.
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
 - a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare le produttività dell'apparato, sentito il Segretario comunale;

- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal Consiglio, sentito il Revisore del conto.

Art. 21

CONVOCAZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo.
3. L'attività della Giunta è collegiale. Gli assessori e il Sindaco sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta individualmente e di quelli propri.
4. Con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta dopo la sua elezione, sono stabilite, su proposta del Sindaco, le attribuzioni dei singoli assessori.
5. Con le stesse modalità di cui al precedente comma, la Giunta comunale conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vicesindaco.
6. In mancanza del Sindaco e del Vicesindaco, le relative funzioni sono assunte dall'Assessore più anziano d'età.
7. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
8. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
9. Alle sedute della Giunta comunale può partecipare, senza diritto di voto, il Revisore dei conti.
10. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 22

SURROGAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. In caso di morte, dimissioni, decadenza o rimozione del Sindaco, il Vicesindaco ne assume provvisoriamente le funzioni e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta comunale entro il termine di 60 giorni dalla data dell'evento, secondo le modalità di cui all'art. 18.
2. In caso di morte o dimissioni di taluno degli Assessori, la Giunta comunale dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni dell'Assessore cessato da parte del Sindaco o di altro Assessore. In tale ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica, la cui elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 23

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità a quanto previsto dall'art. 34 della Legge 8.6.1990 n. 142.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di 5 giorni e non oltre 10 giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto affinché provveda ai sensi dell'art. 36,4° comma, della Legge 8.6.1990 n. 142.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto con la mozione stessa.

5. Il Sindaco e gli Assessori della Giunta uscente possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

Art. 24

DIMISSIONI, REVOCA, DECADENZA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.

2. La revoca dei singoli componenti è deliberata, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco quando gli Assessori non osservino le linee di indirizzo politico-amministrativo stabilite dal Consiglio stesso, o non svolgano un'azione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per l'elezione del Sindaco e della Giunta.

3. Gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati o decaduti, provvede nella stessa seduta il Consiglio comunale su proposta del Sindaco, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO IV SINDACO

Art. 25 SINDACO

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione comunale e Ufficiale del Governo.

2. Prima di assumere le funzioni di Sindaco presta giuramento davanti al Prefetto secondo la formula di cui all'art. 11 del T.U. 10.1.1957 n. 3.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 26

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

- a) rappresenta il Comune;
- b) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno e determinandone la data dell'adunanza;
- c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori ai quali distribuisce gli affari in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 28, vigilando sullo svolgimento delle pratiche loro affidate e firmandone i provvedimenti anche per mezzo dell'Assessore da lui delegato;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
- e) indice i referendum comunali;
- f) stipula i contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta;
- g) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- h) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge 8.6.1990 n. 142;
- i) rappresenta in giudizio il Comune, sia come attore che come convenuto, promuovendo davanti all'Autorità Giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta;
- l) sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali riferendone alla Giunta ed alle organizzazioni sindacali di appartenenza dei sospesi;
- m) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti

previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3.3.1934 n. 383 e della Legge 24.11.1981 n. 689;

- n) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- o) emana ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari, le quali, pubblicate, per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio, debbono essere sottoposte a forme di pubblicità tali che le rendano conoscibili e accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

2. Il Sindaco, inoltre, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Art. 27

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

e) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni attribuitegli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco, altresì, emana, nel rispetto delle norme costituzionali e di principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 38, 2° comma, della Legge 8.6.1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati: la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità. Per l'esecuzione dei relativi ordini il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del 2° comma è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

5. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

6. Qualora ricorra il caso indicato al precedente comma, il Sindaco o chi ne esercita le funzioni è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni di cui sopra.

Art. 28

DELEGHE DEL SINDACO

1. Il Sindaco, con suo provvedimento, ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di amministrazione relativi alle funzioni assegnate.

2. Le funzioni di cui al precedente comma, possono essere modificate ogni qualvolta il

Sindaco lo ritenga opportuno per motivi di coordinamento e di funzionalità.

3. Le deleghe e le loro eventuali modifiche devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta successiva e agli organi previsti dalla legge.

4. Può inoltre conferire, ai consiglieri comunali, incarichi fiduciari, di studio, di ricerca su specifici argomenti senza rilevanza esterna.

Art. 29 VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è l'assessore designato nel documento programmatico al quale la Giunta comunale conferisce tale funzione ai sensi dell'art. 21, 5° comma, dello Statuto.

2. Egli riceve dal Sindaco delega generale pe'r l'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. E' fatto comunque salvo quanto previsto nel precedente articolo.

TITOLO IV
FUNZIONI, FINALITÀ' E SERVIZI PUBBLICI COMUNALI
CAPO I
FUNZIONI E FINALITÀ' DEL COMUNE

Art. 30
FUNZIONI

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quando non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni amministrative attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi di questi, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 31
FINALITÀ'

1. Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini nello spirito dei valori e degli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

3. In particolare promuove una politica idonea a conseguire:

a) il diritto al lavoro e allo studio e la tutela della salute;

b) lo sviluppo delle attività produttive in modo non antagonistico con le esigenze di salvaguardia ambientale;

e) il superamento delle discriminazioni sessuali, di razza, cultura e religione.

4. Il Comune favorisce le attività sportive e del tempo libero, promuove lo sviluppo della cultura e, in particolare, il recupero delle tradizioni locali e si adopera per garantire la democratizzazione del sistema informativo.

5. Il Comune favorisce altresì le attività locali, quali l'agricoltura, l'allevamento del bestiame, il rimboschimento e le attività connesse e il mantenimento e l'abbellimento del patrimonio faunistico e floricolo tipico della zona.

6. Nella sua attività, il Comune favorisce la partecipazione delle comunità locali.

Art. 32
PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 33

COMPITI

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme contenute nel Capo II del presente Titolo.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale del Governo.

CAPO II SERVIZI PUBBLICI
COMUNALI

Ari. 34

SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività volte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 35

GESTIONE DIRETTA DEI SERVIZI PUBBLICI

1. Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'azienda o un'istituzione;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale municipalizzata, quando si renda necessaria la gestione di uno o più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di uno o più servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, quando si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio o dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di apposita convenzione o consorzio con altri Comuni e la Provincia, secondo quanto previsto dagli artt. 79 e 80 del presente Statuto.

Art. 36

AZIENDE SPECIALI MUNICIPALIZZATE ED ISTITUZIONI

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali municipalizzate, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, dotate di sola autonomia gestionale.
3. La costituzione delle aziende speciali municipalizzate e delle istituzioni avviene nel rispetto delle condizioni di cui ai punti e) e d) del precedente articolo.
4. Organi delle aziende speciali municipalizzate e delle istituzioni sono:
 - a) il Consiglio di amministrazione, composto da 4 membri oltre il Presidente, nominati dal Consiglio comunale, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;
 - b) il Presidente, nominato, con votazione separata prima di quella degli altri

componenti del Consiglio di amministrazione, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Anche per la revoca del Presidente del Consiglio di amministrazione si applicano le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;

e) il Direttore, nominato per concorso pubblico per titoli ed esami, al quale compete la responsabilità gestionale.

5. Le aziende speciali municipalizzate e le istituzioni debbono informare la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali municipalizzate sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti, approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

7. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

8. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, esercitare la vigilanza, verificare i risultati di gestione e provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. La vigilanza sulle aziende speciali municipalizzate e sulle istituzioni spetta alla Giunta, la quale, annualmente, riferisce al Consiglio comunale in merito all'attività svolta ed ai risultati conseguiti dalla stessa.

10. Il Revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto delle aziende speciali municipalizzate prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

TITOLO IV
UFFICI COMUNALI E PERSONALE
CAPO I

UFFICI E PERSONALE

Art. 37

GENERALITÀ

1. Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale, le procedure per la sua assunzione, le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina, nonché, in conformità alle norme del presente Statuto ed entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti, l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
2. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 38

UFFICI COMUNALI

1. Gli uffici comunali rappresentano l'articolazione della organizzazione strutturale diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento.
2. Gli uffici appartengono anche ad aree diverse, peraltro collegate funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art. 39

DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

1. Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, sono disciplinati con il regolamento del personale:
 - a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi e i principi fondamentali della loro organizzazione;
 - b) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di esse compresi nel pieno rispetto del contratto collettivo di lavoro;
 - e) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - d) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - e) i diritti, i doveri e le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - f) la strutturazione dell'orario di lavoro;
 - g) le modalità, le condizioni e i limiti per il rilascio ai dipendenti delle autorizzazioni all'esercizio delle libere professioni previa iscrizione ai relativi Albi.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità delle funzioni ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento delle stesse ed è collocato in aree di attività.
3. In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

4. Con deliberazione del Consiglio comunale, la copertura dei posti di responsabile degli uffici o dei servizi di alta specializzazione può aver luogo, previa selezione per titoli e nell'ambito della pianta organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

CAPO IV

COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA

Art. 40

COLLABORAZIONI ESTERNE

1. La copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
2. L'Amministrazione comunale può avvalersi per un periodo di tempo limitato all'esercizio finanziario di prestazioni da affidare ad esperti, anche non dirigenti, che abbiano maturato nel ramo specifico particolare esperienza e perizia, prescindendo da ogni limite di età.
3. La Giunta comunale dovrà fornire al Consiglio, che provvederà alla nomina, un curriculum dettagliato del candidato all'incarico.

Art. 41

COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale sono composte da 5 membri:

- a) il Segretario comunale, che la presiede;
- b) un rappresentante nelle organizzazioni sindacali di categoria;
- e) un esperto nelle materie attinenti al concorso;
- d) due Consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Art. 42

COMMISSIONI DI GARA

1. Le Commissioni di gara sono composte da 5 membri:

- a) il Segretario comunale, che le presiede;
- b) due esperti nelle materie attinenti alla gara;
- e) due Consiglieri comunali.

CAPO V

RESPONSABILITÀ' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art. 43

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. E' istituita la Commissione di disciplina, la quale è composta dal Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede, dal Segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. La normativa regolamentare relativa alla designazione del dipendente di cui al precedente comma deve disporre in modo tale che ogni dipendente sia giudicato da personale della medesima qualifica o superiore.

Art. 44

NORME APPLICABILI

1. Il regolamento del personale disciplina le responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

CAPO VI

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45

STATO GIURIDICO

1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, del quale la legge regola lo stato giuridico ed il trattamento economico.

Art. 46

FUNZIONI

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, ferme le altre funzioni attribuitegli dalla legge e, ove ricorra, dal presente Statuto, esercita le attribuzioni specificatamente attribuitegli dagli articoli seguenti.

Art. 47

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportino attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi.

2. In particolare al Segretario comunale spetta:

- a) la predisposizione di programmi di attuazione, di relazioni e di progettazioni di carattere organizzativo sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
- c) l'ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione della Giunta;
- d) la liquidazione di spese regolarmente eseguite, nei limiti dell'impegno;
- e) la presidenza delle Commissioni di concorso e di gara con l'assistenza di un Ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
- f) l'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti anche di rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) la verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti e la emanazione di tutti gli atti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- h) la verifica della efficacia e dell'efficienza della attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) la liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento;
- l) la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso;

Art. 48

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico in sede di riunione degli organi collegiali.

3. Esplica e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti

deliberativi.

Art. 49

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA, DIREZIONE E COORDINAMENTO

1. Il Segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. Autorizza le missioni, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme e del regolamento.
3. Adotta, d'intesa con il Sindaco, provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari e adotta le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 50

ATTRIBUZIONI DI LEGALITÀ' E GARANZIA

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi di cui cura la verbalizzazione.
2. Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette all'eventuale controllo.
3. Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato regionale di controllo e attesta, su dichiarazione del Messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio e la esecutività dei provvedimenti e degli atti dell'Ente.

Art. 51

VICESEGRETARIO

1. E' istituita la figura professionale del Vicesegretario comunale esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario, al fine di sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento per motivi sia di fatto che di diritto. Tale compito è attribuito a dipendenti di livello non inferiore al VII.

TITOLO VI

BENI PUBBLICI COMUNALI

Art. 52

BENI COMUNALI

1. I beni comunali si distinguono in demaniali e patrimoniali.
2. Gli usi civici sono regolati dalle leggi speciali.
3. Dei beni comunali sono redatti appositi inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.

Art. 53

BENI DEMANIALI

1. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

Art. 54

BENI PATRIMONIALI

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere di norma dati in affitto.

Art. 55

DESTINAZIONE DEI PROVENTI

1. Le somme provenienti dall'alienazione o dall'affitto dei beni patrimoniali, nonché da lasciti e donazioni, debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

TITOLO VII

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

Art. 56

CONTABILITA' E FINANZA

1. L'ordinamento contabile e della finanza del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica e della legge che la disciplina, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse sia proprie che trasferite.
3. Apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale detta le norme relative alla contabilità generale dell'Ente.

Art. 57

BILANCIO DI PREVISIONE

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa.
2. Il bilancio è deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre precedente l'anno cui esso si riferisce, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 58

CONTO CONSUNTIVO

1. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Al conto consuntivo la Giunta allega una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del Revisore dei conti.

Art. 59

REVISORE DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un Revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, in cui esprime rilievi e proposte, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e, ove riscontri gravi irregolarità della gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 60

TESORERIA

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione, in base ad ordini di incasso, di tutte le entrate di pertinenza comunale a debito di terzi;
 - b) il pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili, delle spese ordinate mediante mandati di pagamento;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.
2. I rapporti dell'Ente con la Tesoreria sono regolati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità cui deve adeguarsi la stipulanda convenzione.

Art. 61

CONTRATTI

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta in relazione alla rispettiva competenza.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della Legge 8.6.1990 n. 142, le norme attinenti il procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

TITOLO VIII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

CRITERI DIRETTIVI

Art. 62

VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E
DELL'ASSOCIAZIONISMO POPOLARE

1. Assicurando uguaglianza di trattamento, il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, sia singoli che associati, all'attività politico-amministrativa della comunità al fine di assicurarne il buon andamento, la imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 65 dello Statuto, attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
3. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.

CAPO II

ASSOCIAZIONI, ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E INCENTIVAZIONE

Art. 63

ASSOCIAZIONI

1. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che intendono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni possono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 64

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi, può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli portatori di interessi circoscritti al territorio comunale possono essere sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 65

INCENTIVAZIONE

1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale che tecnico-professionale e organizzativa.

CAPO III

CONSULTAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 66

CONSULTAZIONI

1. L'Amministrazione comunale consulta, mediante convocazione anche su loro

richiesta, assemblee di categorie sociali e dei rappresentanti dei nuclei familiari anagraficamente residenti nel Comune.

Art. 67 ISTANZE

1.1 cittadini del Comune, singoli o associati, possono rivolgere istanze scritte al Sindaco con le quali si chiedono ragioni e spiegazioni su specifici aspetti, di pubblico e generale interesse, dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta ad ogni interrogazione viene fornita, per iscritto, dal Sindaco entro il termine di 20 giorni dalla sua presentazione.

Art. 68 PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini del Comune, con riferimento a problemi di rilevanza locale, possono presentare petizioni e proporre deliberazioni al Consiglio comunale ed alla Giunta per quanto attiene le materie di loro competenza.

2. Le petizioni e le proposte sono ricevute, per il tramite del Sindaco, dal Consiglio comunale e dalla Giunta che provvedono a deliberare nel merito, rispettivamente, entro il termine di 90 e 60 giorni dalla loro presentazione.

3. Qualora una petizione o una proposta non sia di competenza della Giunta che l'abbia ricevuta, questa provvede ad inoltrarla, con motivato parere entro 20 giorni, al Consiglio comunale che provvede a deliberare nel termine di cui al 2° comma.

4. Se una petizione o una proposta ricevuta dal Consiglio comunale sia di competenza della Giunta, esso provvede ad inoltrarla, con motivato parere entro 40 giorni, a quest'ultima che provvede a deliberare nel termine di cui al 2° comma.

5. Ogni petizione e proposta deve essere sottoscritta da non meno di un decimo degli elettori del Comune.

6. L'autenticazione delle firme dei sottoscrittori relativa alle petizioni ed alle proposte viene effettuata in base alla legge.

CAPO IV REFERENDUM

Art. 69 REFERENDUM CONSULTIVO

1. Un quinto dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune può promuovere referendum consultivi su materie di esclusiva competenza locale.

2. La richiesta di referendum deve contenere la precisa indicazione del quesito, espresso sotto forma di due o più proposizioni alternative.

3. Non costituiscono materie sottoponibili a referendum le materie relative a:

- a) tributi;
- b) espropriazioni per pubblica utilità;
- c) designazioni o nomine;
- d) pubblico impiego.

4. Ugualmente non possono essere sottoposte a referendum le materie per cui il Consiglio comunale sia tenuto ad esprimersi entro termini stabiliti o per le quali non sia possibile la formulazione di un quesito chiaro che consenta una consapevole e facile valutazione da parte del corpo elettorale. Non possono inoltre essere sottoposte a referendum le materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nel corso del mandato della amministrazione in carica al momento della richiesta.

5. Nelle tre settimane precedenti la consultazione, i promotori del referendum ed i

Consiglieri possono far conoscere agli elettori le loro valutazioni ed i loro propositi in merito al voto referendario.

6. Almeno due settimane prima della data fissata per le consultazioni, il Sindaco convoca una pubblica assemblea avente ad oggetto il tema ed il quesito del referendum in programma. In tale seduta possono prendere la parola tutte le persone residenti nel Comune, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

7. La ammissibilità della materia proposta a consultazione referendaria è espressa dal Pretore di Imperia o suo delegato, da un Avvocato di diritto amministrativo di nomina consiliare e dal Segretario comunale.

8. L'attività dei membri della commissione è gratuita, salvo il rimborso delle spese vive.

9. Possono accedere al voto referendario tutti i cittadini che, alla data disposta per lo svolgimento della votazione, risultino iscritti nelle liste elettorali del Comune.

10. Il consiglio comunale può deliberare, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati e qualora l'argomento del referendum ne faccia ravvisare l'opportunità, l'estensione del diritto di voto anche ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

11. Nel caso che alla consultazione non partecipi la metà più uno degli aventi diritto, la proposta referendaria si intende respinta.

12. Qualora il Consiglio comunale, entro 30 giorni prima della data fissata per la consultazione, deliberi in merito a quanto sottoposto a votazione referendaria con il voto favorevole o contrario di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, la commissione, su proposta del Sindaco, è chiamata ad esprimersi circa l'annullamento o meno del referendum.

CAPO V

AZIONE POPOLARE

Art. 70

AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

CAPO VI

DIRITTI D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE

Art. 71

PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 72

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, 4° comma, della Legge 8.6.1990 n. 142 e dagli artt. 22 e seguenti della Legge 7.8.1990 n. 241, con apposito regolamento è assicurato ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

TITOLO IX DIFENSORE CIVICO

Art. 73

ISTITUZIONE

1. Il Comune può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle funzioni del Difensore civico della Provincia di Imperia.

2. Con apposita delibera del Consiglio comunale da assumersi a maggioranza assoluta dei componenti, può essere istituito nel Comune l'ufficio del Difensore civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

3. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è soggetto esclusivamente alla legge ed allo Statuto.

4. Il Difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli prima di assumere l'incarico, giura davanti al Consiglio comunale secondo la formula di cui all'art. 11 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3. Ad esso spetta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio comunale con riferimento al numero delle presenze che, comunque, non può essere superiore a quella percepita dal Sindaco.

Art. 74

ELEZIONE

1. Il Difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini in possesso del diploma di scuola media superiore che abbiano maturato i 30 anni di età e non superato i 70 e che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

3. L'ufficio di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica, con quella di membro del Comitato regionale di controllo o della Prefettura, nonché con quella di amministratore di Ente o azienda dipendente del Comune e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro subordinato alle dipendenze di impresa avente sede nell'ambito del territorio comunale.

4. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione.

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune.

Art. 75

DURATA IN CARICA E REVOCA

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. I suoi poteri sono prorogati sino alla entrata in carica del successore.

2. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione a voto palese del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 76

FUNZIONI

1. Compito del Difensore civico è curare, a richiesta di singoli cittadini, di enti, o di

associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche sia presso l'Amministrazione comunale che presso gli eventuali enti ed aziende da essa dipendenti, al fine di garantire la tempestività e la correttezza del procedimento amministrativo.

2. Il Difensore civico, quando abbia notizia di gravi abusi e disfunzioni, interviene d'ufficio.

3. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli Uffici così del Comune come degli eventuali enti e aziende da esso dipendenti, copia degli atti e dei documenti connessi alla questione trattata, nonché ogni altra notizia utile in proposito.

4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore civico.

Art. 77

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore civico, quando abbia riscontrato, nell'esercizio delle sue funzioni, immotivati ritardi, irregolarità, disfunzioni, o abusi, ne fa pronta e dettagliata relazione al Sindaco per le opportune determinazioni di quest'ultimo.

2. Il Difensore civico invia, comunque, al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la propria relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi nei quali si siano verificati i ritardi, le irregolarità, le disfunzioni, o gli abusi, e formulando osservazioni e suggerimenti in merito.

3. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, entro i 90 giorni successivi al suo invio, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune.

Art. 78

MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Consiglio comunale determina, con propria deliberazione e sentito il Difensore civico, la sede e la dotazione organica del personale.

2. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

3. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per ciò che concerne le funzioni di cui trattasi, dipende dal Difensore civico.

TITOLO X

RAPPORTI DEL COMUNE CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 79

CONVENZIONI

1. Su proposta della Giunta ed al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Consiglio comunale può approvare apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, Province e Associazioni operanti sul territorio comunale.

2. Le convenzioni debbono stabilire i fini e la durata di quanto è loro oggetto, nonché le forme di consultazione tra gli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 80

CONSORZI

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province

per la gestione associata di uno o più servizi.

2. La relativa convenzione e lo statuto del consorzio devono essere approvati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La convenzione, oltre a quanto previsto dal 2° comma del precedente articolo, deve stabilire l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune di tutti gli atti fondamentali del consorzio stesso per la loro pubblicazione all'albo pretorio.

4. Fanno parte dell'assemblea consortile il Sindaco o un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio, fatta salva la più ampia rappresentanza eventualmente da questi prevista.

5. L'assemblea del consorzio elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 81

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Per la definizione e la realizzazione di opere e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione coordinata e integrata del Comune e di altri soggetti pubblici interessati, il Sindaco, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, promuove, definisce e stipula apposito accordo di programma con l'osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

CAPO II

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 82

RAPPORTI CON LA COMUNITÀ' MONTANA

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di controllo e di indirizzo.

TITOLO XI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Art. 83

MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, 3° comma, della Legge 8.6.1990 n. 142.

2. La proposta di deliberazione avente ad oggetto l'abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca quello precedente.

3. La deliberazione che approva l'abrogazione totale dello Statuto comporta automaticamente l'approvazione di quello nuovo.

4. Non può essere adottata nessuna iniziativa per la modifica o l'abrogazione, totale o parziale, dello Statuto se non è trascorso un anno dall'entrata in vigore dello stesso.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 84

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.
2. Gli altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi quello della contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al precedente comma.
- 3.1 regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale ai sensi dell'ari. 32,2° comma, lett. a), della Legge 8.6.1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
4. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima che consegue dopo l'adozione della deliberazione di approvazione,- secondo quanto disposto dall'ari. 47,1° comma, della legge 8.6.1990 n. 142, una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.
- 5.1 regolamenti sono abrogati esclusivamente da regolamenti ad essi posteriori e solo per dichiarazione espressa dall'organo competente.
6. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al 1° e 2° comma, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla Legge 8.6.1990 n. 142.
7. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle leggi vigenti, in quanto applicabili.